

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie

La Corte composta dai signori magistrati:

CENTOFANTI	dott. Francesco	Presidente
POSCIA	dott. Giorgio	Consigliere
ANZILOTTI NITTO de'ROSSI	dott. Fabio Eligio	Consigliere rel.

All'udienza del 23 ottobre 2015 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7539
R.G. dell'anno 2012 vertente

tra

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
l'avv. Andra pettini, giusta procura in atti,

appellante – appellato incidentale

e

I.N.P.G.I. – Istituto nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con l'avv. Bruno Del Vecchio, giusta procura in atti,

appellato – appellante incidentale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20173 del 10/4/2012.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e da verbale di udienza



Fatto e diritto.

Con la sentenza di cui all'oggetto il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione al verbale ispettivo n. 111/2006 redatto dagli ispettori INPGI, con il quale era stato intimato alla .. il pagamento della somma di € 8.648,44, a titolo di contributi evasi e sanzioni, relativi ai giornalisti ivi indicati, tutti facenti parte dell'ufficio stampa.

Il giudice ha ritenuto, sulla base della produzione documentale e della prova per testi assunta, l'esistenza di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo, con conseguente obbligo di versamento della relativa contribuzione.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la soccombente, formulando tre motivi, in base ai quali ne ha domandato la riforma, con accoglimento della domanda come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.

L'appellato ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza e chiedendone il rigetto. Con appello incidentale ha domandato, in parziale riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente formulata nella memoria difensiva di primo grado, con declaratoria dell'obbligo della

di pagare i contributi e le sanzioni, anche maturande, come risultanti dal verbale ispettivo impugnato (il n. 111/2006). Il tutto col favore delle spese del doppio grado. L'appellato ha sostenuto che erroneamente il Tribunale, dopo avere accertato la fondatezza della propria domanda riconvenzionale, non ha provveduto in dispositivo, omettendo di pronunciarsi.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

Questi i motivi di appello principale:

1. Col primo motivo la provincia effettua una ricostruzione normativa della legge n. 150/2000, che regola la creazione dell'ufficio stampa degli enti territoriali;
2. Con il secondo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, dalle quali il Tribunale, viceversa, avrebbe dovuto desumere l'esistenza del dedotto rapporto libero professionale con i giornalisti de quibus;
3. Con il terzo denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del contratto di collaborazione autonoma concluso coi giornalisti, perché privo della forma scritta *ad substantiam*: quando la provincia agisce *iure privatorum*, gli atti debbono essere adottati necessariamente con la forma scritta. Poiché per il contratto di collaborazione che l'Inpgi deduce essere stato concluso dalla provincia detta forma manca, lo stesso sarebbe nullo.

L'appello è infondato.

Il primo motivo di appello è inammissibile, giacché l'appellante, senza prendere specifica posizione sulla parte della sentenza che intende impugnare, si è limitata a descrivere la disciplina normativa applicabile alla fattispecie, senza formulare alcuna specifica censura alla sentenza.

La Provincia ripropone le difese scritte di primo grado, ma non è in grado di formulare puntuali censure che contrastino gli argomenti e le statuizioni adottate dalla sen-



tenza impugnata. Questa è costruita secondo una specifica linea logico argomentativa che non risulta censurata dalla esposizione del motivo.

Il secondo ed il terzo motivo di appello, viceversa, sono ammissibili, giacché l'appellante ha preso specifica posizione in relazione alle statuizioni che si evincono dalla sentenza impugnata, indicando esplicitamente le ragioni sulla base delle quali essa dovrebbe essere riformata.

Nel merito entrambi i motivi sono infondati.

L'art. 9 L. 07.06.2000, n. 150 stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche (...) possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) o da personale estraneo alla pubblica amministrazione (...). L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione (...). Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti”*.

La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 07.02.2002 precisa, poi, che l'attività degli Uffici Stampa degli enti pubblici consiste nella *“redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici; coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali”*.

Ciò posto, mentre l'art. 17 III CO. L. 30.12.1992, n. 503 stabiliva che *“i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola”*, limitando, perciò, l'obbligo di iscrizione ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, l'art. 76 L. 23.12.2000, n. 388 stabilisce ora che l'Inpgi, oltre a gestire *“in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti”* (art. 38 L. 05.08.1981, n. 416) *“provvede altresì ad analoghe gestioni anche in favore dei giornalisti pubblicisti (...) titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica”*.

Pertanto, mentre fino al 31.12.2000 l'obbligo di iscrizione all'Inpgi era riservato ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, dall'01.01.2001 l'iscrizione è obbligatoria anche per i giornalisti pubblicisti e gli unici presupposti richiesti sono l'iscrizione all'albo dei giornalisti ed il fatto di svolgere in regime di subordinazione un'attività di tipo giornalistico, anche alle dipendenze di soggetti diversi dagli editori di testate ed anche con contratto di lavoro non giornalistico (in tal senso, cfr. Cass. Lav. 20.07.2007, n. 16147, secondo la quale non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'obbligo di iscrizione, *“la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un*



imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico").

Conferma quanto sopra il parere del Ministero del Lavoro del 24.09.2003, relativo "al regime previdenziale da applicare ai giornalisti assunti dalla pubblica amministrazione con affidamento di incarico di natura giornalistica", con il quale, richiamato l'art. 9 L. n. 150/2000 e l'art. 76 L. n. 388/2000, afferma che quest'ultima disposizione "non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta dal citato art. 17 del decreto legislativo 30 novembre 1993, n. 503, conferendo all'INPGI la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica" e giunge, perciò, alla conclusione che "i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione (...) con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbano essere obbligatoriamente iscritti presso l'INPGI".

Premessa la ricostruzione normativa della fattispecie, quanto al 2° motivo osserva la Corte che le statuizioni che si leggono nella sentenza impugnata e la valutazione del materiale istruttorio in atti effettuate dal giudice di prime cure sono condivisibili.

Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti: la natura autonoma dei rapporti di lavoro intrattenuti con le giornaliste specificamente indicate nel verbale ispettivo in atti; l'avvenuto svolgimento da parte delle stesse di attività giornalistica. Il disaccordo delle parti concerne la qualificazione del rapporto, da considerarsi quale contratto d'opera professionale per la Provincia e quale rapporto coordinato e continuativo secondo l'Inpgi.

Nella fattispecie sussiste tra le parti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, giacché comunque i giornalisti erano tenuti ad assicurare la continuità del servizio (cfr. deposizioni in atti), pur non avendo l'obbligo di rispettare un determinato orario; hanno utilizzato beni e strumenti della provincia, come espressamente ammesso dalla stessa nella memoria difensiva; sussiste altresì l'attività di coordinamento, esercitata dalla odierna appellante per tramite della teste [redacted] la quale era l'unica ad avere un rapporto diretto con gli organi della provincia, ma che poi riportava le suddette direttive, nella qualità di coordinatrice, anche alle altre due giornaliste, [redacted] e [redacted] i. Conseguentemente anche queste ultime ricevevano il coordinamento sia pure per interposta persona, ossia dalla coordinatrice dell'ufficio, la cui figura è espressamente prevista nell'art. 9 della legge n. 150/2000.

Non è idonea a mutare le conclusioni cui il Tribunale è giunto la circostanza che le giornaliste non avessero l'obbligo di esclusività, ossia di lavorare solamente per la provincia, giacché l'obbligo di esclusività è previsto solamente per i giornalisti lavoratori subordinati, ai quali non è consentito avere un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con altro giornale, ma è permesso lavorare con rapporto di lavoro autonomo anche per un altro datore (cfr. Cass. n. 14.913 del 25/6/2009).

Conseguentemente le doglianze espresse il secondo motivo non sono idonee a scalfire le affermazioni che si leggono nella sentenza impugnata.

È altresì infondato il 3° motivo di ricorso per le seguenti ragioni:

- la qualificazione del rapporto formalmente attribuita dalle parti non è vincolante per il giudice, il quale deve procedere alla sua quantificazione sulla base delle sue



reali modalità di svolgimento; conseguentemente ove il rapporto, instaurato con contratto sottoscritto tra le parti, sia stato da esse qualificato come di opera professionale, ma si sia svolto nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, sussiste comunque la forma scritta che la parte afferma essere imposta dalla legge;

- quand'anche per assurdo mancasse la forma scritta (cosa da escludere con assoluta evidenza nella fattispecie) è pacifico tra le parti che le giornaliste sopra indicate abbiano svolto attività giornalistica (pagina 11, 3° punto del ricorso in appello). Conseguentemente, anche ove il contratto fosse nullo, trattandosi di attività giornalistica svolta da giornalisti pacificamente iscritti all'albo, permane l'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi nella misura prevista dalla legge. Conseguentemente l'appello principale deve essere respinto.

È viceversa fondato l'appello incidentale.

Nel corpo della motivazione il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dall'Inpgi, accertando il suo diritto a vedersi corrispondere i contributi non pagati unitamente alle sanzioni di legge, ma ha poi omesso di provvedere su di essa nel dispositivo della sentenza pubblicata (dispositivo letto in udienza il Tribunale aveva correttamente statuito anche sulla domanda riconvenzionale, accogliendola).

L'appellante incidentale ha proposto istanza di correzione dell'errore materiale, che è stata respinta dal Tribunale ritenendo che nella fattispecie non si trattasse di errore materiale, bensì di *error in iudicando* emendabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione. Rileva la Corte che sussiste la lamentata omissione di pronuncia, giacché nel dispositivo letto in udienza il Tribunale ha accertato la sola esistenza dell'obbligo contributivo, senza fare alcun riferimento alle sanzioni civili maturate e maturande.

Poiché sulla quantificazione dei contributi dovuti e delle sanzioni non sussiste alcuna contestazione specifica, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto dell'Inpgi a riscuotere i contributi e le sanzioni così come quantificate nel verbale ispettivo impugnato.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In mancanza di impugnazione le spese del giudizio di 1° grado sono liquidate nella medesima misura indicata nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

Respinge l'appello principale e, previa conferma della pronuncia di rigetto dell'opposizione di cui alla sentenza appellata, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie la domanda riconvenzionale, dichiara la

tenuta al pagamento in favore dell'Inpgi dei contributi indicati nel verbale n. 111/2006 per il complessivo importo di € 8.648,44, di cui € 5.899,02 per contributi ed € 2.749,42 per sanzioni civili calcolate alla data del 21/12/2010, e successive maturande;

condanna la appellante alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate, quanto al primo nella misura indicata nella sentenza impugnata e, quanto al secondo, in complessivi € 2.000,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.



Roma, 23 ottobre 2015.
Il consigliere est.
Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi

Il Presidente
Francesco Centofanti

